

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: P.F. SFA – D.M. 13.08.2020 – Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee - Anno 2021

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9 e s.m.i. 'Istituzione dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)';

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5 della richiamata Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti di cui alla L. r. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore dell'ASSAM n. 241 del 28.12.2018 "Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 24.05.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" presso l'ASSAM);

DECRETA

- di modificare lo status fitosanitario del territorio regionale per la presenza dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* in conformità alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 del 07/05/2021;
- di dichiarare, ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2021/759 "Zona Protetta" per *Erwinia amylovora* tutto il territorio della regione Marche ad eccezione del territorio dei Comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro-Urbino;
- di revocare, in conseguenza della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759, il DD ASSAM n. 67 del 23 marzo 2020 che individua, delimita e istituisce le aree focolaio e le relative misure fitosanitarie nei suddetti Comuni in cui è stata riscontrata la presenza di *Erwinia amylovora*;
- di revocare il passaporto per zone protette (ZP) a tutti gli operatori professionali che producono e/o commercializzano polline vivo e/o piante ospiti di *Erwinia amylovora* nei Comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro e che non ricadono in zone cuscinetto ufficialmente delimitate, individuate ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28



- novembre 2019 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- di rilasciare il passaporto per zone non protette agli operatori professionali soggetti alla revoca di cui al precedente punto, fatto salvo l'assenza dell'organismo nocivo nei relativi luoghi di produzione e/o commercializzazione;
 - che agli operatori professionali che producono e/o commercializzano nei suddetti quattro Comuni è consentito di non emettere passaporto qualora vendano piante ospiti di *Erwinia amylovora* direttamente ad un utilizzatore finale, fatta eccezione per le vendite attraverso il commercio online;
 - che le piante ospiti di *Erwinia amylovora* prodotte nei suddetti quattro Comuni possono essere trasportate verso il resto del territorio regionale o verso zone protette di altre regioni solo se accompagnate da un passaporto ZP;
 - di vietare lo spostamento di alveari presenti all'interno dei suddetti quattro Comuni, dal 15 marzo al 30 giugno di ogni anno, verso le aree protette per *Erwinia amylovora* della regione Marche o di altre regioni,
 - di riportare in allegato 1 al presente atto per farne parte integrante la mappa di dettaglio dello Status fitosanitario del territorio regionale per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* e di renderla consultabile sul web all'indirizzo: <http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/organismi-nocivi-rilevanti/1039-erwinia-amylovora-colpo-di-fuoco-batterico>;
 - di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it;

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 13 agosto 2020.

Si fa presente inoltre che l'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 art. 55, comma 13;

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n. 11 del 16.01.1995 “Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale”;
- D.lgs 02.02.2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 04.10.2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento(UE) 2016/2031;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le eccezioni all’obbligo di un passaporto delle piante, lo status di zona protetta dell’Italia, dell’Irlanda, della Lituania, della Slovenia e della Slovacchia o di determinate zone di questi paesi e il riferimento a una zona protetta in Portogallo;
- D.M. 13 agosto 2020 – Criteri per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee;

Motivazione

Con Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995 è stato istituito il Servizio Fitosanitario regionale (SFR). Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo n. 19 del 02.02.2021, vi è la vigilanza e l’applicazione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con Decreto 13 agosto 2020 (DM) ha emanato il regolamento recante i criteri per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo *Erwinia amylovora* (EA,) agente del Colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana.

Il Colpo di Fuoco batterico delle Pomacee è una delle più gravi malattie che colpiscono il pero ed il melo, come pure altre Rosacee, sia ornamentali sia spontanee. L’agente causale, il batterio EA, è inserito nella legislazione fitosanitaria (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione) tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, fra cui per l’Italia vi è ad oggi anche il territorio della Regione Marche ad eccezione dei comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro-Urbino.

Nelle aree (zone protette) in cui è categorizzato come organismo da quarantena, è prevista dal DM 13 agosto 2020 la lotta obbligatoria per ostacolare la diffusione attraverso la sorveglianza sul territorio, sulle attività produttive e sul vivaismo, e l’obbligo di segnalazione ai Servizi Fitosanitari di ogni caso sospetto di malattia.

In ottemperanza al DM sopra indicato, i Servizi Fitosanitari Regionali devono accertare annualmente, mediante ispezioni nelle aree produttive, in ambiente naturale, nel verde urbano e privato, la presenza o assenza di EA. Come risultato del monitoraggio sino ad oggi effettuato il SFR ha individuato nel territorio marchigiano a partire dal 2018 alcuni focolai di EA ricadenti nella provincia di Pesaro-Urbino. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo di eradicazione nel tempo ed il ritrovamento di nuove piante infette a dimora in ambienti rurali e nel contesto urbano sono stati elementi predisponenti l’insediamento dell’organismo nocivo in parte del territorio della provincia di Pesaro-Urbino.

Conseguentemente alle segnalazioni dei nuovi focolai, effettuate dal SFR al Servizio Fitosanitario Centrale e all’UE, nonché a seguito della revisione ed aggiornamento del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, avvenuta con Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 il territorio dei comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro-Urbino



é stato escluso ufficialmente dalle zone protette (ZP) per la presenza di EA. Occorre quindi modificare le disposizioni regionali emanate dal SFR rendendole conformi alle modifiche normative intervenute e modificare il pest status regionale escludendo dalle ZP delle Marche per EA il territorio dei seguenti comuni: Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro-Urbino.

Il restante territorio regionale rimane zona protetta ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e delle disposizioni del SFR.

La modifica comporta la necessità di riallineare le posizioni degli operatori professionali la cui attività ricade nei suddetti quattro comuni, revocando le autorizzazioni al rilascio del passaporto per zone protette e contestualmente disponendo altrettante autorizzazioni al rilascio del passaporto per zone non protette a ciascuno dei soggetti interessati. Il rilascio del passaporto per zone non protette agli operatori professionali dei suddetti comuni è in ogni caso possibile solo in caso di assenza dell'organismo nocivo nei relativi siti di produzione e commercializzazione.

La possibilità per gli operatori professionali la cui attività ricade nei suddetti comuni di ottenere nuovamente un' autorizzazione al rilascio del passaporto per zone protette è legata alla definizione in via ufficiale di aree cuscinetto conformi alle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Il SFR, in quanto autorità competente, considerata la necessità di informare gli operatori professionali e tutti i cittadini delle modifiche della presenza degli organismi nocivi ai vegetali sul territorio marchigiano allega al presente atto, per farne parte integrante la mappa del pest status generale del territorio regionale evidenziando il territorio dei comuni che sono stati esclusi dalla zona protetta.

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di modificare lo status fitosanitario del territorio regionale per la presenza dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* in conformità alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 del 07/05/2021;
- di dichiarare, ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2021/759 "Zona Protetta" per *Erwinia amylovora* tutto il territorio della regione Marche ad eccezione del territorio dei Comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro-Urbino;
- di revocare, in conseguenza della pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/759, il DD ASSAM n. 67 del 23 marzo 2020 che individua, delimita e istituisce le aree focolaio e le relative misure fitosanitarie nei suddetti Comuni in cui è stata riscontrata la presenza di *Erwinia amylovora*;
- di revocare il passaporto per zone protette (ZP) a tutti gli operatori professionali che producono e/o commercializzano polline vivo e/o piante ospiti di *Erwinia amylovora* nei Comuni di Pesaro, Fano, San Costanzo e Colli al Metauro e che non ricadono in zone cuscinetto ufficialmente delimitate, individuate ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- di rilasciare il passaporto per zone non protette agli operatori professionali soggetti alla revoca di cui al precedente punto, fatto salvo l'assenza dell'organismo nocivo nei relativi luoghi di produzione e/o commercializzazione;
- che agli operatori professionali che producono e/o commercializzano nei suddetti quattro Comuni è consentito di non emettere passaporto qualora vendano piante ospiti di *Erwinia amylovora* direttamente ad un utilizzatore finale, fatta eccezione per le vendite attraverso il commercio online;



- che le piante ospiti di *Erwinia amylovora* prodotte nei suddetti quattro Comuni possono essere trasportate verso il resto del territorio regionale o verso zone protette di altre regioni solo se accompagnate da un passaporto ZP;
- di vietare lo spostamento di alveari presenti all'interno dei suddetti quattro Comuni, dal 15 marzo al 30 giugno di ogni anno, verso le aree protette per *Erwinia amylovora* della regione Marche o di altre regioni,
- di riportare in allegato 1 al presente atto per farne parte integrante la mappa di dettaglio dello Status fitosanitario del territorio regionale per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* e di renderla consultabile sul web all'indirizzo: <http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/organismi-nocivi-rilevanti/1039-erwinia-amylovora-colpo-di-fuoco-batterico>;
- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del DM 13 agosto 2020.

Si fa presente inoltre che l'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 art. 55, comma 13.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati n. 1

Mappa status fitosanitario per *Erwinia amylovora* nella regione Marche

